Indice giugno 1999 = 104,60 - Indice giugno 2000 = 107,7
Giugno 2000 = Lire 528.735 x 107,70 / 104,60 = **Lire 544.405 (per l'anno 2001)**

Indice giugno 2000 = 107,70 - Indice giugno 2001 = 110,10
Giugno 2001 = Euro 281,16 x 110,10 / 107,70 = **Euro 287,43 (per l'anno 2002)**

Indice giugno 2001 = 110,10 - Indice giugno 2002 = 114,80

Giugno 2002 = Euro 287,43 x 114,80 / 110,10 = **Euro 299,70 (per l'anno 2003)**

Indice giugno 2002 = 114,80 – I ndice giugno 2003 = 109,40
Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 1995 = 1,077
Giugno 2003 = euro 299,70 x 109,4 x 1,077/114,80 = **Euro 307,59 (per l'anno 2004)**

Indice giugno 2003 = 109,40 - Indice giugno 2004 = 114,20
Giugno 2004: euro 307,59 x 114,20 /109,40 = **Euro 321,09 (per l'anno 2005)**

Indice Giugno 2004 = 114,20 - Indice giugno 2005 = 118,50
Giugno 2005: euro 321,09 x 118,50 / 114,20 = **Euro 333,18 (per l'anno 2006)**

Indice Giugno 2005 = 118,50 - Indice giugno 2006 = 122,20
Giugno 2006: euro 333,18 x 122,20 / 118,50 = **Euro 343,58 (per l'anno 2007)**

Indice Giugno 2006 = 122,20 - Indice giugno 2007 = 127,10
Giugno 2007: euro 343,58 x 127,10 / 122,20 = **Euro 357,36 (per l'anno 2008)**

Indice Giugno 2007 = 127,10 - Indice giugno 2008 = 133,00
Giugno 2008: euro 357,36 x 133,00/ 127,10 = **Euro 373,94 (per l'anno 2009)**

Indice Giugno 2008 = 133,00 - Indice giugno 2009 = 111,60

Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2000 = 1,186

Indice Giugno 2009 = 111,60 - Indice giugno 2010 = 113,60
Giugno 2009: euro 373,94 x 111,60 / 133,00 x 1,186 = **Euro 372,13 (per l'anno 2010)**

Giugno 2010: euro 372,13 x 113,60 / 111,60 = **Euro 378,79 (per l'anno 2011)**

Giugno 2011: euro 378,79 x 117,80 / 113,60 = **Euro 392,79 (per l'anno 2012)**

Giugno 2012: euro 392,79 x 120,40 / 117,80 = **Euro 401,45 (per l'anno 2013)**

Giugno 2013: euro 401,45 x 106,10 / 105,50 = **Euro 403,73 (per l'anno 2014)**

Giugno 2014: euro 403,73 x 107,40 / 106,10 = **Euro 408,67 (per l'anno 2015)**

Giugno 2015: euro 408,67 x 106,10 / 105,70 = **Euro 410,22 (per l'anno 2016)**

Giugno 2016 euro 410,22 x 106,70 / 106,00 = **Euro 412,71 (per l'anno 2017)**

Giugno 2017 euro 412,71 x 107,20 / 106,70 = **Euro 414,64 (per l'anno 2018)**

Giugno 2018 euro 414,64 x 101,70/107,20 x 1,064** = **Euro 418,54 (per l'anno 2019)**

Giugno 2019 euro 418,54 x 102,60/101,70 = **€ 422,73 (per l'anno 2020)**

Nuovo costo di costruzione <u>per il 2021</u> aggiornato all'ISTAT
Euro 422,73 x 102,90/102,60 = **€ 423,97**

** L'Istituto Nazionale di Statistica a partire dal **mese di gennaio 2018** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con **la nuova base 2015 = 100**, come da tabella allegata, e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati.

RITENUTO pertanto di aggiornare il costo di costruzione base **<u>con decorrenza 1° gennaio 2021</u>** sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione in € 423,97.- al metro quadrato, come risulta dal calcolo di cui sopra.

VISTI E RICHIAMATI :

- Il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, ultimo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2011;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il decreto del Sindaco n. 02 in data 20.02.2020 di individuazione del Responsabile del Servizio;
- il Bilancio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 11.05.2020 esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 107 del D. Lgs. 207/2000.

DETERMINA

1) Di aggiornare ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, il costo di costruzione per l'anno 2021, di cui alla deliberazione regionale citata, ad **euro 423,97.-** al metro quadrato, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, per le ragioni precisate in premessa.

2) Di dare atto che tale applicazione avrà luogo per tutte le pratiche soggette al pagamento del costo di costruzione in parola e varrà per tutti i permessi di costruire onerosi rilasciati e per tutte le denunce di inizio attività ovvero segnalazioni certificate di inizio attività onerose presentate a partire dal 1° gennaio 2021.

3) Di prendere atto di quanto segue:

3.1) che per <u>gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico – alberghiero - ricettivo</u>, il contributo è **pari al 10% del costo effettivo** dell'intervento previsto dal titolo abilitativo, così come previsto dal comma 4 dell'art. 48 della L.R. 12/2005;

3.2) che per <u>gli interventi residenziali</u> le quote percentuali del costo di costruzione sono quelle stabilite con la Deliberazione di G.R. n. 5 / 53844 del 31.5.94 (tabella "A"), e precisamente:

- edifici classe I° - II° - III°	**6%** per interventi di nuova costruzione **5%** per interventi su edifici esistenti
- edifici classe IV° - V° - VI° - VII° - VIII°	**8%** per interventi di nuove costruzione **6%** per interventi su edifici esistenti
- edifici classe IX° - X° - XI°	**18%** per interventi di nuove costruzione **10%** per interventi su edifici esistenti

4) Si dichiara che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Guercilena Elisa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pianengo 30 DIC. 2020

IL MESSO COMUNALE
(Geom. Elisa Guercilena)

COMUNE DI PIANENGO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. SETT. 107 DEL 30.12.2020 SERVIZIO TECNICO

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2021 DA APPLICARE ALLE PRATICHE EDILIZIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

VISTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 (pari ad € 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire, in vigore dal 25.06.1994.

VISTO inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT, con decorrenza dell'importo aggiornato al 1° gennaio successivo.

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare anche per l'anno 2021, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato in lire 249,09 dalla Giunta Regionale nel mese di giugno 1994, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo.

RITENUTO, quindi, per l'anno 2021, di applicare le variazioni ISTAT relative al costo di costruzione degli edifici residenziali, intercorrenti tra il giugno 1994 ed il giugno 2020, secondo il seguente prospetto:

Giugno 1994 = Lire 482.300 - Indice giugno 1994 = 120,90 - Indice giugno 1995 = 123,80
Giugno 1995 = Lire 482.300 x 123,80 / 120,90 = **Lire 493.868,8 (per l'anno 1996)**
Base 1995 = 100 - Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232
Indice giugno 1996 = 101,00 - Indice giugno 1997 = 103,60 - Indice giugno 1998 = 107,60
Giugno 1996 = Lire 493.868,8 x 101,00 / 123,80 x 1,232 = **Lire 496.390 (per l'anno 1997)**
Giugno 1997 = Lire 496.390 x 103,60 / 101,00 = **Lire 509.168 (per l'anno 1998)**

Coefficiente di raccordo tra base 1998 e base 1995 = 1,0285 (recupero IRAP)

Giugno 1998 = Lire 509.168 x 102,70 / 103,60 x 1,0285 = **Lire 519.130 (per l'anno 1999)**

Indice giugno 1998 = 103,60 - Indice giugno 1999 = 104,60
Giugno 1999 = Lire 519.130 x 104,60 / 102,70 = **Lire 528.735 (per l'anno 2000)**